

Aggiornamento Normativo

N. 93 / 2015

del 4 dicembre 2015

- 1** **MIFID II: L'ESMA PUBBLICA LE LINEE GUIDA SUGLI STRUMENTI DI DEBITO COMPLESSI E I DEPOSITI STRUTTURATI**
- 2** **AIFMD: AGGIORNATE NEL Q&A DELL'ESMA**
- 3** **EMIR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205**
- 4** **CIRCOLARE N. 285, 14° AGGIORNAMENTO: BANCA D'ITALIA PUBBLICA CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SIM E AI GRUPPI DI SIM**
- 5** **CIRCOLARE N. 229: MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**
- 6** **TRANSPARENCY: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI**
- 7** **CROWDFUNDING: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO N. 18592**



1) MiFID II: L'ESMA PUBBLICA LE LINEE GUIDA SUGLI STRUMENTI DI DEBITO COMPLESSI E I DEPOSITI STRUTTURATI

In data 30 novembre 2015 l'ESMA ha pubblicato le proprie [Linee Guida](#) concernenti l'esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini in relazione a strumenti di debito complessi e ai depositi strutturati.

In particolare, ai sensi dell'art. 25 (10) della Direttiva 2015/65/UE ("MiFID II"), le Linee Guida riguardano:

- (i) gli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprenderne il rischio associato;
- (ii) i depositi strutturati la cui struttura rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza.

2) AIFMD: AGGIORNATE NEL Q&A DELL'ESMA

In data 2 dicembre 2015 l'ESMA ha pubblicato un nuovo aggiornamento alle proprie [Q&A](#) (*Question & Answers*) relative all'applicazione della Direttiva 2011/61/UE ("AIFMD").

In particolare, l'aggiornamento contiene le risposte a 13 nuovi quesiti (da 67 a 79) in merito all'attività di *reporting* alle competenti autorità nazionali.

3) EMIR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2205

In data 1° dicembre 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento Delegato \(UE\) 2015/2205](#) della Commissione del 6 agosto 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento EMIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione.

In particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate con il Regolamento Delegato (UE) 2015/2205, in attuazione dell'art. 5, comma 2 del Regolamento EMIR, specificano:

- (i) le categorie di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione;
- (ii) le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l'obbligo si applica;



- (iii) la durata residua minima dei contratti derivati OTC.

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

4) CIRCOLARE N. 285, 14° AGGIORNAMENTO: BANCA D'ITALIA PUBBLICA CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SIM E AI GRUPPI DI SIM

In data 30 novembre 2015 Banca d'Italia ha pubblicato una [Comunicazione](#) recante chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle SIM e ai gruppi di SIM a seguito del 14° Aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni di vigilanza per le banche.

5) CIRCOLARE N. 229: MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

In data 1 dicembre 2015 Banca d'Italia ha pubblicato un [Provvedimento](#) recante modifiche alla procedura per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali di banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari disciplinata dalla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia.

In particolare, il sesto capoverso del Titolo II, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 2 è stato sostituito con il seguente: *“copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. Entro 120 giorni dal ricevimento del verbale la Banca d'Italia può avviare, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 del T.U.; tale procedimento si conclude entro 30 giorni. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta, anche prima della scadenza del termine per l'eventuale avvio del procedimento di decadenza”*.

Le modifiche si applicano sulle verifiche aventi ad oggetto delibere dei componenti degli organi sociali trasmesse a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.



6) **TRANSPARENCY: CONSOB PUBBLICA UNA COMUNICAZIONE RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI**

In data 30 novembre 2015 è stata pubblicata nel Bollettino Consob la [Comunicazione n. 19446](#) recante modifiche al Regolamento Consob n. 11971 concernente la disciplina degli emittenti (“Regolamento Emittenti”).

In particolare, a seguito delle novità apportate in materia di assetti proprietari dal Regolamento Delegato (UE) 2015/761 entrato in vigore lo scorso 26 novembre 2015, Consob ha modificato gli artt. 119 e 119-*bis* del Regolamento Emittenti relativi ai criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e le posizioni lunghe complessive e le esenzioni dai relativi obblighi di comunicazione.

7) **CROWDFUNDING: CONSOB PONE IN CONSULTAZIONE LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO N. 18592**

In data 3 dicembre 2015 Consob ha posto in [consultazione](#) la revisione al Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*.

La necessità di modificare il Regolamento deriva dalle novità introdotte dal Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in Legge n. 33 del 24 marzo 2015, n. 33, che ha esteso alle piccole medio imprese innovative (“PMI”) - oltreché a OICR e a società che investono prevalentemente in *start-up* e PMI - la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*.

Il termine ultimo per l’invio di commenti e osservazioni è stato fissato all’11 gennaio 2016.